

Corte dei conti

PRE-INTESA RIGUARDANTE I CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI SVILUPPI ECONOMICI

ALL'INTERNO DELLE AREE FUNZIONALI

AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CCNL 2006-2009 DEL 14 SETTEMBRE 2007
E DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 17 OTTOBRE 2007.

5 marzo 2009

1. La pre-intesa del 22 gennaio 2009 ha stabilito che tutto il personale – sia di ruolo (anche in posizione di comando *out*), sia in assegnazione temporanea (solo personale in comando *in*) -, parteciperà a percorsi formativi, da realizzarsi entro l'anno, con lo scopo di attuare un piano di accrescimento professionale. Per coloro che sono già in possesso dei requisiti, precisati al punto 2, tali percorsi sono anche finalizzati all'applicazione dell'art. 18, comma 6, lett. c), del CCNL 14 settembre 2007, quale criterio vincolante per il conseguimento di uno sviluppo economico. Per il personale collocato in quiescenza e per i funzionari in aspettativa per incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/01, si conferma quanto già previsto nella citata pre-intesa.
2. Con riguardo agli sviluppi economici - tenuto conto della disciplina di cui all'art. 18 del CCNL 14 settembre 2007 - il personale, allo stato interessato, risulta essere esclusivamente quello di ruolo della Corte dei conti, già in servizio al 31 dicembre 2008, che, in pari data, abbia maturato almeno due anni di permanenza nell'attuale fascia retributiva, ovvero nell'equivalente posizione economica dei precedenti ordinamenti professionali. Il personale in questione per partecipare alle progressioni in discorso non deve, tuttavia, essere incorso in provvedimenti disciplinari, nei termini prospettati dall'art. 18, comma 8, del citato CCNL, negli ultimi due anni.
3. Per il personale che, allo stato, può conseguire sviluppi economici, tenuto conto delle precisazioni di cui ai punti 1 e 2, saranno formulate tante graduatorie quante sono le fasce retributive di ciascuna area funzionale dell'attuale ordinamento professionale.

Segretariato Generale
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Il Responsabile
G. Galati

FR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



4. Lo sviluppo economico alla fascia retributiva superiore sarà realizzato – tenuto conto delle esigenze di selettività di cui all’art. 67, comma 9, della L. 133/08 - in ragione delle risorse finanziarie stabili e certe del fondo unico di amministrazione, con decorrenza 1° gennaio, a partire dall’anno 2009, secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa in sede di ripartizione annuale del FUA.
5. Il personale di ruolo che abbia maturato, o che maturi, due anni di permanenza nella fascia retributiva di provenienza (ovvero nelle equivalenti posizioni economiche del precedente ordinamento professionale) dopo il 31 dicembre 2008, sarà inserito in graduatorie separate, formulate con i medesimi criteri, definiti con la contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 18, comma 6, lett. a) e b). Tale personale potrà ottenere uno sviluppo economico, nei limiti delle risorse stabili e certe residue nel fondo unico di amministrazione, e in aderenza della specifica ripartizione annualmente determinata in sede negoziale, solo successivamente al personale di ruolo inserito nelle graduatorie di cui al punto 3.
6. Con decorrenza 2009 lo sviluppo economico sarà inizialmente assicurato al 54% del personale, di ciascuna fascia retributiva, per ogni area funzionale, secondo l’ordine risultante nelle singole graduatorie. Le disponibilità residue, sulla base dello specifico stanziamento previsto per il medesimo anno, che non potrà superare il limite complessivo del 60% delle risorse stabili e certe – cui vanno aggiunte le risorse necessarie per dare sistemazione al personale cessato dal servizio interessato dal protocollo d’intesa - saranno utilizzate per effettuare ulteriori sviluppi economici, da distribuirsi tra le fasce retributive che meno hanno usufruito di progressioni economiche in attuazione dei contratti collettivi 1998-2001 e seguenti. Le fasce retributive, risultate più penalizzate, interessate da tale utilizzo delle residue disponibilità finanziarie, sulla base di apposito approfondimento effettuato, risultano costituite:
- dalle fasce retributive 1 e 3 (ex C1 e C2) della III area funzionale;
 - dalla fascia retributiva 2 (ex B2) della II area funzionale.

La normativa di dettaglio volta a disciplinare gli sviluppi economici, con particolare riguardo a quelli aventi decorrenze successive al 1° gennaio 2009, sarà stabilita in sede di ripartizione annuale delle risorse del fondo unico di amministrazione.


7. Il personale di cui al punto 2 che non risulterà interessato al conseguimento dello sviluppo economico alla prima decorrenza utile del gennaio 2009, purché abbia ottenuto l' idoneità nel relativo percorso formativo, beneficerà di un' apposita erogazione di avvenuta riqualificazione a carico del FUA, sino alla data in cui acquisirà anch' esso la progressione di pertinenza.

Detta provvisoria erogazione, di contenuto perequativo, nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie presenti nel fondo stesso, sarà di entità tendenzialmente corrispondente all' importo dello sviluppo economico ritardato.

8. Requisiti e titoli sono rilevati al 31 dicembre 2008, mediante una procedura che prende avvio con una apposita autocertificazione dei diretti interessati, realizzata con modalità che saranno regolate dal Segretariato generale.



Segretariato Generale
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Il Responsabile
Gino Galli



VALUTAZIONE DEI TITOLI

AREA III

1) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (CCNL art. 18, comma 6, lett. a)

(max. 25 punti)

A) Esperienza professionale maturata nell'attuale posizione economica (max 20 punti)

E' considerato il periodo di esperienza professionale, maturato nei ruoli della Corte dei conti o in altra amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs 165/01, nell'attuale area funzionale e fascia retributiva, tenuto conto dell'equivalenza con il precedente ordinamento professionale. Per coloro cui è stato attribuito uno sviluppo economico orizzontale (*posizione super*) si computa, esclusivamente, il periodo di permanenza nell'attuale fascia retributiva.

1 punto per ogni anno di servizio, o frazione superiore a mesi 6, prestato nell'attuale area funzionale e fascia retributiva.

B) Esperienza professionale maturata in posizioni di ruolo (max 10 punti)

Sono considerati i periodi di esperienza professionale comunque maturati alla Corte dei conti o in altra amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, non computati nella tipologia sub A).

0,25 punti per ogni anno di servizio, o frazione superiore a mesi 6, comunque prestato

Il punteggio di cui alla lettera B) viene calcolato, quale esperienza ulteriore maturata in qualunque posizione di ruolo, dopo aver computato l'esperienza professionale di cui alla lettera A) e fino al massimo di 25 punti complessivamente previsto per la categoria.

L'esperienza professionale è valutata come sopra per tutte le fasce retributive dell'area III.

2) TITOLI DI STUDIO ED ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

(CCNL art. 18, comma 6, lett. b)

(max 21 punti)

A) Titoli di studio (max 8 punti)

2 punti per il diploma di scuola media superiore

4 punti per la laurea (L)

6 punti per la laurea magistrale (LM) o laurea vecchio ordinamento

8 punti per scuola di specializzazione post laurea e dottorato di ricerca

Segretariato Generale
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Il Responsabile
Gino Galli

Il punteggio dei titoli di studio non è cumulabile

- B) Idoneità conseguita in precedenti procedure di selezione con esame finale, della Corte dei conti o di altra amministrazione del comparto ministeri, realizzati in attuazione del CCNL 1998-2001 e seguenti, per posizioni economiche superiori a quella attualmente rivestita, ovvero in concorsi pubblici per l'accesso ad una qualifica, o posizione economica, superiore a quella attualmente rivestita (5 punti)**

Il punteggio in questione non può essere duplicato in relazione alla eventuale acquisizione di più idoneità.

- C) Posizioni organizzative (max 2 punti)**

0,5 punto per anno, o frazione residua superiore a 6 mesi, nell'ambito della Corte dei conti

- D) Corsi di formazione (max 3 punti)**

Corsi di formazione, con esame finale, correlati alle attività istituzionali. Sono considerati i corsi effettuati a partire dal 1990, con una durata minima di 24 ore.

La competente Commissione stabilirà le specifiche modalità per l'attribuzione graduata del punteggio, che non potrà essere complessivamente superiore a 3 punti.

- E) Abilitazioni professionali (max 3 punti)**

È considerata l'abilitazione alle professioni di avvocato, di revisore dei conti e di dottore commercialista.

La competente Commissione stabilirà le specifiche modalità per l'attribuzione graduata del punteggio, che non potrà essere complessivamente superiore a 3 punti.

Segretariato Generale
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Il Responsabile
Gino Galli

VALUTAZIONE DEI TITOLI

AREA II

1) **ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA** (CCNL art. 18, comma 6, lett. a)
(max. 20 punti)

A) **Esperienza professionale maturata nell'attuale posizione economica** (max 15 punti)

E' considerato il periodo di esperienza professionale, maturato nei ruoli della Corte dei conti o in altra amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs 165/01, nell'attuale area funzionale e fascia retributiva, tenuto conto dell'equivalenza con il precedente ordinamento professionale. Per coloro cui è stato attribuito uno sviluppo economico orizzontale (*posizione super*) si computa, esclusivamente, il periodo di permanenza nell'attuale fascia retributiva.

1 punto per ogni anno di servizio, o frazione superiore a mesi 6, prestato nell'attuale area funzionale e fascia retributiva.

B) **Esperienza professionale maturata in posizioni di ruolo** (max 10 punti)

Sono considerati i periodi di esperienza professionale comunque maturati alla Corte dei conti o in altra amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, non computati nella tipologia sub A).

0,25 punti per ogni anno di servizio, o frazione superiore a mesi 6, comunque prestato.

Il punteggio di cui alla lettera B) viene calcolato, quale esperienza ulteriore maturata in qualunque posizione di ruolo, dopo aver computato l'esperienza professionale di cui alla lettera A) e fino al massimo di 20 punti complessivamente previsto per la categoria.

L'esperienza professionale è valutata come sopra per tutte le fasce retributive dell'area II.

2) **TITOLI DI STUDIO ED ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI**
(CCNL art. 18, comma 6, lett. b)

(max 16 punti)

A) **Titoli di studio** (max 8 punti)

2 punti per la licenza di scuola media inferiore

4 punti per il diploma di scuola media superiore

8 punti per la laurea o titoli superiori

Segretariato Generale
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Il Responsabile
Gino Galli

Il punteggio dei titoli di studio non è cumulabile

- B) Idoneità conseguita in precedenti procedure di selezione con esame finale, della Corte dei conti o di altra amministrazione del comparto ministeri, realizzati in attuazione del CCNL 1998-2001 e seguenti, per posizioni economiche superiori a quella attualmente rivestita, ovvero in concorsi pubblici per l'accesso ad una qualifica, o posizione economica, superiore a quella attualmente rivestita (5 punti)**

Il punteggio in questione non può essere duplicato in relazione alla eventuale acquisizione di più idoneità.

- C) Corsi di formazione (max 3 punti)**

Corsi di formazione, con esame finale, correlati alle attività istituzionali. Sono considerati i corsi effettuati a partire dal 1990, con una durata minima di 12 ore.

La competente Commissione stabilirà le specifiche modalità per l'attribuzione graduata del punteggio, che non potrà essere superiore a 3 punti complessivi.

R
AS
STB MB
CP

gn
SP
AS
u
SP
SP

Segretariato Generale
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Il Responsabile
Gino Galli

VALUTAZIONE DEI TITOLI

AREA I

1) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (CCNL art. 18, comma 6, lett. a) (max. 20 punti)

A) Esperienza professionale maturata nell'attuale posizione economica (max 15 punti)

E' considerato il periodo di esperienza professionale, maturato nei ruoli della Corte dei conti o in altra amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs 165/01, nell'attuale area funzionale e fascia retributiva, tenuto conto dell'equivalenza con il precedente ordinamento professionale. Per coloro cui è stato attribuito uno sviluppo economico orizzontale (*posizione super*) si computa, esclusivamente, il periodo di permanenza nell'attuale fascia retributiva.

1 punto per ogni anno di servizio, o frazione superiore a mesi 6, prestato nell'attuale area funzionale e fascia retributiva.

B) Esperienza professionale maturata in posizioni di ruolo (max 10 punti)

Sono considerati i periodi di esperienza professionale comunque maturati alla Corte dei conti o in altra amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, non computati nella tipologia sub A).

0,25 punti per ogni anno di servizio, o frazione superiore a mesi 6, comunque prestato

Il punteggio di cui alla lettera B) viene calcolato, quale esperienza ulteriore maturata in qualunque posizione di ruolo, dopo aver computato l'esperienza professionale di cui alla lettera A) e fino al massimo di 20 punti complessivamente previsto per la categoria.

L'esperienza professionale è valutata come sopra per tutte le fasce retributive dell'area I.

2) TITOLI DI STUDIO ED ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (CCNL art. 18, comma 6, lett. b) (max 16 punti)

A) Titoli di studio (max 8 punti)

4 punti per la licenza di scuola media inferiore

8 punti per il diploma di scuola media superiore o titolo superiore

Il punteggio dei titoli di studio non è cumulabile

B) Idoneità conseguita in concorsi pubblici per l'accesso ad una qualifica, o posizione economica, superiore a quella attualmente rivestita (5 punti)

Il punteggio in questione non può essere duplicato in relazione alla eventuale acquisizione di più idoneità.

C) Corsi di formazione (max 3 punti)

Corsi di formazione, con esame finale, correlati alle attività istituzionali. Sono considerati i corsi effettuati a partire dal 1990, con una durata minima di 12 ore.

La competente Commissione stabilirà le specifiche modalità per l'attribuzione graduata del punteggio, che non potrà essere superiore a 3 punti complessivi.

Per la Delegazione di parte pubblica:

[Handwritten signatures for the public delegation]

Per le Organizzazioni sindacali:

CGIL/FP *[Signature]*
CISL/FPS *[Signature]*
UIL/PA *[Signature]*
CONFSA/UNSA *[Signature]*
RDB/PI *[Signature]*
FLP *[Signature]*